

AREA TUTELA SALUTE LUOGHI DI LAVORO

LA DIRIGENTE

MARA BERNARDINI

REG. CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

DEL CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

All'Ufficio Scolastico Regionale

p. c. Ai Direttori dei Dipartimenti di Sanità Pubblica

Ai Direttori dei Servizi Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro delle Aziende USL della
Regione Emilia-Romagna

Alla Direzione Regionale INAIL

Oggetto: indicazioni per la formazione alla salute e sicurezza in ambito scolastico.

Con la presente si inviano indicazioni, elaborate dal Gruppo Regionale Formazione-Scuola, finalizzate a favorire l'individuazione dei formatori alla salute e sicurezza anche in ambito scolastico, in applicazione del D.I. 06.03.2013 "*Criteria di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza (art.6 comma 8, lett.m-bis), del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.*".

Distinti saluti.

Mara Bernardini
(firmato digitalmente)

I REQUISITI PER I FORMATORI ALLA SALUTE E SICUREZZA IN AMBITO SCOLASTICO - IL RUOLO DELLA SCUOLA NELLA FORMAZIONE ALLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

I requisiti dei formatori per la salute e sicurezza sul lavoro sono definiti nel Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, che indica sei criteri per la loro individuazione. Tali criteri sono validi sia per i percorsi formativi preliminari ai PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, che per altri corsi relativi a salute e sicurezza, quali i percorsi formativi per le figure del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP e RSPP).

I criteri, riassunti nella “Scheda riepilogativa” allegata al presente documento (allegato 1), prevedono che il formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, fermo restando il **pre-requisito di istruzione non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado**, debba possedere contemporaneamente due ordini di requisiti:

- a) adeguate esperienze professionali e/o conoscenze in merito all'area tematica di competenza;
- b) idonea capacità didattica.

Per rispondere al primo requisito sopraindicato, il formatore deve essere in possesso di *uno dei seguenti punti*:

- **Laurea** (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con l'area tematica oggetto della docenza (ad es. ingegneria, chimica, fisica, etc.)
- **Corsi post-laurea** (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione, etc.) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro
- Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento ad un **corso di almeno 64 ore** sulla salute e sicurezza del lavoro **unitamente ad almeno 12 mesi di esperienza professionale** coerente con l'area tematica oggetto della docenza
- Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento ad un **corso di almeno 40 ore** sulla salute e sicurezza del lavoro **unitamente ad almeno 18 mesi di esperienza professionale** coerente con l'area tematica oggetto della docenza
- **Esperienza professionale almeno triennale** nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza
- Esperienza di **almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP** nella scuola
- Esperienza di **almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP** nella scuola

Il secondo requisito indicato, concernente la capacità didattica, si intende invece assolto se il formatore è in possesso di *uno dei seguenti punti*:

Viale Aldo Moro 21 – 40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7456

segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it

segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

	ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5		ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif.						Fasc.	2021		

- **Abilitazione all'insegnamento**
- Precedente esperienza come **docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia**
- Precedente esperienza come **docente, per almeno 32 ore negli ultimi tre anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro**
- **Diploma triennale in Sc. Comunicazione**
- **Master in Comunicazione**
- Attestato di partecipazione a **corso di formazione formatori di almeno 24 ore con verifica finale**
- Effettuazione di corsi di formazione in **affiancamento al docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni**

Tale ultimo requisito si ritiene di facile riscontro nel personale docente degli istituti scolastici, potendo essere ottemperato mediante il possesso dell'abilitazione all'insegnamento o, anche in assenza di abilitazione, con un monte ore di esperienza come docente *in qualunque materia* facilmente raggiunto dal personale docente scolastico.

Si sottolinea infine che, a prescindere dal possesso dei due gruppi di requisiti sopra indicati, il formatore è ritenuto comunque qualificato nel caso sia in possesso di **esperienza come docente esterno nell'area tematica oggetto della docenza per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni.**

Le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, cui fare riferimento, sono:

- 1. Area normativa/giuridica/organizzativa**
- 2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari**
- 3. Area relazioni/comunicazione.**

Inoltre, per mantenere la qualifica di formatore alla sicurezza, è necessario, con cadenza triennale:

- effettuare un numero minimo di **24 ore di docenza nell'area tematica** di competenza **o in alternativa**
- frequentare per **almeno 24 ore** complessive nell'area tematica di competenza **seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento** (almeno 8 ore), organizzati dai soggetti di cui all'art.32 D.Lgs. 81/08.

In relazione al ruolo degli istituti scolastici in merito alla formazione su salute e sicurezza degli allievi, il dirigente scolastico riveste il ruolo di datore di lavoro anche nei confronti degli allievi equiparati ai lavoratori e quindi, in base all'art. 37 del D.Lgs. 81/08, deve assicurare una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza anche agli allievi, quando equiparati ai lavoratori.

L'individuazione del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utilizzando i criteri individuati, è in carico al datore di lavoro (e dunque al dirigente scolastico), come indicato dall'art. 2 del Decreto 6 marzo 2013.

Inoltre il comma 14bis dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08, facendo riferimento alla formazione generale e specifica sui rischi lavorativi, prevede che gli istituti di istruzione rilascino agli allievi equiparati ai lavoratori gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

I formati editabili relativi agli attestati sono disponibili sul sito della Ausl Reggio Emilia all'interno del pacchetto formativo reperibile al link:

<https://www.ausl.re.it/Categoria.jsp?id=355&level=3>

Anche in merito ai percorsi formativi per ASPP e RSPP gli istituti scolastici sono individuati come soggetti formatori, nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti, in base all'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

Riferimenti:

- Decreto interministeriale 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro"
- Art. 37 D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016 "Individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione"

Allegato 1:

**REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA
AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERILE 06/03/2013**

Scheda riepilogativa

Il docente è qualificato se è in possesso di **un requisito della colonna 1 e un requisito della colonna 2.**

SIG. _____

COLONNA 1 <i>Esperienze professionali e/o conoscenze in merito all'area tematica di competenza</i>		COLONNA 2 <i>Capacità didattica</i>	
Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con l'area tematica oggetto della docenza (es. ingegneria, chimica, fisica, etc.)	<input type="checkbox"/>	Abilitazione all'insegnamento	<input type="checkbox"/>
Corsi post-laurea (dottorato, master, specializzazione) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro	<input type="checkbox"/>	Precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia	<input type="checkbox"/>
Attestato di partecipazione con verifica ad un corso di almeno 64 ore sulla salute e sicurezza del lavoro + 12 mesi di esperienza professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza	<input type="checkbox"/>	Precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi tre anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro	<input type="checkbox"/>
Attestato di partecipazione con verifica ad un corso di almeno 40 ore sulla salute e sicurezza del lavoro + 18 mesi di esperienza professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza	<input type="checkbox"/>	Diploma triennale in Sc. Comunicazione	<input type="checkbox"/>
Esperienza professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza	<input type="checkbox"/>	Master in Comunicazione	<input type="checkbox"/>
Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP nella scuola	<input type="checkbox"/>	Attestato di partecipazione a corso di formazione formatori di almeno 24 ore con verifica finale	<input type="checkbox"/>
Esperienza di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP nella scuola	<input type="checkbox"/>	Effettuazione di corsi di formazione in affiancamento al docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni	<input type="checkbox"/>

A prescindere dai requisiti precedenti, il docente è comunque qualificato nel caso sia in possesso del **requisito seguente:**

Precedente esperienza come docente esterno nell'area tematica oggetto della docenza per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------